

UISP CANOTTAGGIO SEDILE FISSO IL GIUDICE UNICO

Vista la comunicazione, in data 16 luglio 2018, della Lega Canottaggio a questo Giudice Unico che richiede di introdurre regolare procedura disciplinare circa le dichiarazioni rese sui social network dal tesserato Mattia Danubio (Marola).

Visto il vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina.

In fatto e in diritto

Come stabilito dal Regolamento vigente (articolo 81- *Osservanze*, comma B) a tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito di Lega;

Le dichiarazioni del tesserato Mattia Danubio (Marola) risultano lesive della reputazione della Lega.

DELIBERA

di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

A carico del tesserato Mattia Danubio considerata la gravità delle affermazioni con l'aggravante della recidiva, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, punto H, viene comminata la **SOSPENSIONE CAUTELATIVA di tre settimane**, si rimanda, con le previste motivazioni, la decisione finale a un organo superiore, ovvero la Commissione di Appello.

Alla Commissione di Appello si rimanda altresì la decisione sulla Borgata Marola per responsabilità oggettiva ex articolo 82, comma C.

MOTIVAZIONI

Premesso che:

- le dichiarazioni lesive di cui all'articolo previste dall'articolo 81- *Osservanze*, comma B e ribadite all'articolo 83 punto 4, ricorrono tutte le volte in cui i soggetti dell'ordinamento federale esprimono pubblicamente giudizi dannosi per la reputazione di persone, società o di organismi operanti nell'ambito della Lega;
- l'ormai prevalente giurisprudenza qualifica come pubblica la comunicazione via facebook equiparandola alla divulgazione a mezzo stampa.

Le dichiarazioni del tesserato, peraltro già sanzionato per analoga infrazione il 13 luglio 2018, travalicano, anche per la volgarità della terminologia usata, ogni lecita critica consentita dall'art. 21 della Costituzione e sono significativi di un'assoluta mancanza di rispetto nei confronti della Lega Canottaggio, risultando gravemente lesive dell'immagine e della dignità della stessa.

Il fatto che l'atleta non faccia parte di un equipaggio partecipante alle regate nell'attuale stagione remiera e le motivazioni per le quali tale condizione si sia concretizzata, non esimono comunque, a parere dello scrivente, Mattia Danubio dalle proprie responsabilità regolamentari derivanti dallo "status" di tesserato della Borgata Marola.

così deciso in La Spezia il 18 luglio 2018

IL GIUDICE UNICO
(Massimo Nardini)